EXTRABANCA
you're welcome

Foglio Informativo relativo a:

Finanziamento all'Importazione

INFORMAZIONI SULLA BANCA

EXTRABANCA S.p.A.

Via Pergolesi, 2/A - 20124 - MILANO (MI)

n. telefono e fax: 02 27727610 fax 02 39190750

email: contatti@extrabanca.eu - pec: extrabanca@legalmail.it

sito internet: www.extrabanca.com

Registro delle Imprese della CCIAA di Milano n. 05399360964
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5714 - Cod. ABI 03399

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO ALL'IMPORTAZIONE

L'operazione di finanziamento all'importazione soddisfa il fabbisogno finanziario delle aziende dal momento del pagamento a favore del fornitore estero fino a quello della vendita del prodotto. L'intervento della Banca è sostitutivo della dilazione di pagamento di norma concessa dal fornitore ed è destinato al finanziamento del ciclo produttivo e/o di collocamento della merce sul mercato. Alla scadenza, originaria o prorogata (previa autorizzazione della banca), il finanziamento verrà estinto con la consegna alla banca della medesima divisa del finanziamento stesso.
La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.
La banca potrà tener conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento.

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presente:

- L'oscillazione del tasso di cambio (rischio di cambio): è dato dalla variazione del rapporto di cambio che si può verificare tra due (o più) valute in un determinato periodo. Il rischio di cambio può comportare per il cliente una perdita su cambi (se la variazione è sfavorevole) o un utile su cambi (se la variazione è favorevole). In particolare, i cambi delle Divise "Out" sono soggetti a variazioni continue, dettate dai mercati;
- Se il finanziamento è erogato nella medesima divisa estera del pagamento, il rischio di cambio viene prolungato; se erogato in divisa estera diversa viene trasferito all'andamento della nuova divisa; se erogato in euro a fronte di pagamento in divisa estera, il rischio di cambio è chiuso;
- Il criterio di indicizzazione del tasso: i tassi di interesse seguono le variazioni dei tassi del mercato dei depositi interbancari, rilevabili dal Quotidiano "Il Sole 24 Ore" e dai principali quotidiani finanziari. Questa tipologia di finanziamenti può essere soggetta, in fase di rinnovo, a variazioni di tasso dovute all'andamento dei tassi del mercato dei depositi interbancari

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo:

- un fido di 20.000 euro ed un fido di 250.000 euro
- la durata del fido pari a tre mesi
- che l'importo totale del fido (accordato) sia utilizzato per intero in via continuativa per l'intera durata

Sempre con riguardo agli esempi, si ipotizza inoltre:

- che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento;
- che il tasso di interesse debitore nominale annuo e le spese rimangano invariati per tutta la durata

Ipotesi *[simulazione effettuata a gennaio 2025]*		TAEG
Contratto con applicazione della **Commissione omnicomprensiva**	Accordato: **20.000,00** euro Tasso applicato: **9,89%** Durata: si assume pari a 3 mesi Commissione omnicomprensiva: **0,50%** trimestrale sull'accordato Utilizzato: **20.000,00** euro in via continuativa per l'intera durata	**12,43%**
Contratto con applicazione della **Commissione omnicomprensiva**	Accordato: **250.000,00** euro Tasso applicato: **7,88%** Durata: si assume pari a 3 mesi Commissione omnicomprensiva: **0,50%** trimestrale sull'accordato Utilizzato: **250.000,00** euro in via continuativa per l'intera durata	**10,26%**

VOCI	COSTI
Indice di riferimento	EURIB.3M/365 * Euribor 3M/MMP /365 Fonte di rilevazione: il Sole 24 Ore
Tasso nominale annuo debitore (TAN) sulle somme utilizzate (entro la soglia di 200.000,00 euro)	Euribor 3M/MMP /365 + 7,00% (spread) con applicazione di tasso minimo (detto anche "floor") pari allo spread
Tasso nominale annuo debitore (TAN) sulle somme utilizzate (oltre la soglia di 200.000,00 euro)	Euribor 3M/MMP /365 + 5,00% (*spread*) con applicazione di tasso minimo (detto anche "floor") pari allo spread
Anno per il calcolo degli interessi	Anno Civile
Commissione onnicomprensiva	0,50% (trimestrale)
Invio comunicazioni	Cartaceo: 1,00 euro

	On line: 0,00 euro
Cambio applicato (nel caso di finanziamento concesso in divisa estera)	+/- 1,50% sul durante
Spese rinnovo/estinzione	0,00 euro
Spese accensione finanziamento	0,00 euro
Spese proroga finanziamento	0,00 euro
Spese estinzione finanziamento	0,00 euro
Spese decurtazione finanziamento	0,00 euro
Spese conversione finanziamento	0,00 euro
Spead proroga finanziamento	0,00 %
Commissioni di servizio/ intervento	0,00 euro

** *Il tasso di interesse è variato con decorrenza primo giorno del mese sulla base dell'andamento dell'indice riferito al mese precedente.*

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo agli altri finanziamenti alle imprese, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca **www.extrabanca.eu**.

RECESSO E RECLAMI

Recesso della banca

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dalla linea di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a **tre** giorno/i.
In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'ulteriore utilizzo del credito concesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto: 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca:

Extrabanca S.p.A.
c.a. Ufficio Reclami
Via Pergolesi, n. 2/A- 20124 (Milano)
Tel. +39.02.27727610 Fax +39.02.39190750
Email: reclami@extrabanca.eu
Pec: extrabanca@legalmail.it

La Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito

www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Divisa o valuta	Unità di scambio che ha lo scopo di facilitare il trasferimento di beni e servizi tra Stati diversi. Per lo più assume la forma di moneta o banconota.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo
Tasso Effettivo	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità - se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Floor	Tasso minimo contrattuale a favore della Banca.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore
Euribor	*Euribor è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro" ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) -da EMMI- European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o*

	metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI per la rllevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente.
Tasso di cambio	Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in unità monetarie dell'altra.
Istruttoria	Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Decorrenza della valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi